

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 765 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro AZZOLINI, Franco ROMANI, Fabrizio GAMBERI, Marco BIANCHI, Alessandro GIGLI, Massimiliano COPPETTI, Matteo FABBRINI, Matteo COLAJORI, Alessandro CARLETTI, Thomas MUCCIARELLI, Alberto CELLI, Luca RAPPUOLI, Claudio ZILIANI e della società A.C.D. AMIATA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro AZZOLINI, istruttore giovani calciatori iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 in assenza di tesseramento, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regione Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Paganico - Amiata dell'1.2.2026; Giovanile Amiata – Amiata del 15.2.2026; Amiata – Marina Calcio del 19.2.2026; Roselle – Amiata dell'1.3.2026; Amiata - Orbetello dell'8.3.2026; Invictasauro – Amiata del 15.3.2026; Amiata – Castiglione del 22.3.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

Franco ROMANI, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Pulcini del Comitato Regione Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società e sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Fabrizio GAMBERI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre della società A.C.D. Amiata partecipanti ai campionati delle categorie Juniores Provinciali e Giovanissimi Under 15 del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali della categoria

Juniores Provinciali (Luigi Meroni - Amiata del 1.1.2026; Badesse Monteriggioni – Amiata del 24.1.2026; Amiata - V. Biancazzurra del 4.2.2026; Amiata - San Quirico del 9.2.2026; Casolese Calcio - Amiata del 14.2.2026; Casolese Calcio - Amiata del 25.2.2026; Amiata - Castellina del 21.2.2026; Rossa - Amiata del 24.2.2026; Amiata - Pol. Chiusi del 7.3.2026) e della categoria Giovanissimi Under 15 (Asta 2016 - Amiata del 4.10.2025; Amiata - Arezzo Football Academy del 12.10.2025; Spinalungese - Amiata del 19.10.2025; Amiata - Luigi Meroni del 26.10.2026; Marciano Robur - Amiata del 1.11.2025; Siena - Amiata del 16.11.2026; Bucine - Amiata del 29.11.2025; Amiata - Fortis Arezzo del 7.12.2025; Amiata - Mazzola Siena del 15.12.2026; Castellina Scalo - Amiata del 20.12.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Marco BIANCHI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Pulcini del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Amiata - Valdorcia del 19.10.2025; Amiata - Pianese del 2.11.2025; Torrita - Amiata del 9.11.2025; Amiata - Alberino del 16.11.2025; Amiata – Unione Poliziana del 30.11.2025; Amiata - N. Soc Pol. Chiusi del 20.12.2025; Amiata - Pianese del 17.2.2026; Poliziana - Amiata del 21.2.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Alessandro GIGLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Esordienti del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Pol Chiusi – Amiata dell' 11.10.2025; Amiata – Ponte Del Verde del 18.10.2025; Amiata – New Team del 2.11.2025; Pianese – Amiata dell' 8.11.2025; Amiata – Montalcino del 16.11.2025; Poliziana- Amiata del 13.12.2025; Amiata - Sinalungnese del 29.11.2025; Pol Chiusi – Amiata del 15.2.2026; Amiata - Poliziana del 21.2.2026; Mazzola Siena – Amiata del 7.3.2026; Amiata – Monteroni del 15.3.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Massimiliano COPPETTI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Giovanissimi Under 15 del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione della gara Torrita-Amiata dell'1.3.2026 che

durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Matteo FABBRINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Atletico Grosseto – Amiata del 18.10.2025; Amiata - Paganico del 26.10.2025; Marina Calcio - Amiata del 2.11.2025; Amiata – Giovanile Amiata del 9.11.2025; Argentario - Amiata del 15.11.2025; Orbetello – Amiata del 29.11.2025; Amiata - Invictasauro del 7.12.2025; Castellina Scalo – Amiata del 20.12.2025) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Matteo COLAJORI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare Amiata - Invictasauro del 7.12.2025 e Amiata - Nuova Grosseto del 21.12.2025 che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Alessandro CARLETTI, all'epoca dei fatti vicepresidente della società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in occasione della gara Castiglione – Amiata del 14.12.2025, nonostante fosse tesserato quale vicepresidente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Thomas MUCCIARELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione della gara Castellina Scalo – Amiata del 20.12.2025 che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Alberto CELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi A del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Luca RAPPUOLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Amiata, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Esordienti del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Claudio ZILIANI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, omesso di tesserare nella stagione sportiva 2025–2026 un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base e un allenatore per le categorie Giovanissimi Provinciali, Pulcini ed Esordienti;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. AZZOLINI Alessandro, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regione Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Paganico - Amiata dell'1.2.2026; Giovanile Amiata – Amiata del 15.2.2026; Amiata – Marina Calcio del 19.2.2026; Roselle – Amiata dell'1.3.2026; Amiata - Orbetello dell'8.3.2026; Invictasaur – Amiata del 15.3.2026; Amiata – Castiglione del 22.3.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

c) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. ROMANI Franco, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della Categoria Pulcini del Comitato Regione Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la

predetta società e sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

d) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. GAMBERI Fabrizio, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre della società A.C.D. Amiata partecipanti ai campionati delle categorie Juniores Provinciali e Giovanissimi Under 15 del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali della categoria Juniores Provinciali (Luigi Meroni - Amiata del 1.1.2026; Badesse Monteriggioni – Amiata del 24.1.2026; Amiata - V. Biancazzurra del 4.2.2026; Amiata - San Quirico del 9.2.2026; Casolese Calcio - Amiata del 14.2.2026; Casolese Calcio - Amiata del 25.2.2026; Amiata - Castellina del 21.2.2026; Rossa - Amiata del 24.2.2026; Amiata - Pol. Chiusi del 7.3.2026) e della categoria Giovanissimi Under 15 (Asta 2016 - Amiata del 4.10.2025; Amiata - Arezzo Football Academy del 12.10.2025; Spinalungese - Amiata del 19.10.2025; Amiata - Luigi Meroni del 26.10.2026; Marciano Robur - Amiata del 1.11.2025; Siena - Amiata del 16.11.2026; Bucine - Amiata del 29.11.2025; Amiata - Fortis Arezzo del 7.12.2025; Amiata - Mazzola Siena del 15.12.2026; Castellina Scalo - Amiata del 20.12.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

e) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. BIANCHI Marco, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Pulcini del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Amiata - Valdorcia del 19.10.2025; Amiata - Pianese del 2.11.2025; Torrita - Amiata del 9.11.2025; Amiata - Alberino del 16.11.2025; Amiata – Unione Poliziana del 30.11.2025; Amiata - N. Soc Pol. Chiusi del 20.12.2025; Amiata - Pianese del 17.2.2026; Poliziana - Amiata del 21.2.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

f) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. GIGLI Alessandro, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Esordienti del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Pol Chiusi – Amiata dell' 11.10.2025; Amiata – Ponte Del Verde del 18.10.2025; Amiata – New Team del 2.11.2025; Pianese – Amiata dell' 8.11.2025; Amiata – Montalcino del 16.11.2025; Poliziana- Amiata del 13.12.2025; Amiata - Sinalunghe del 29.11.2025; Pol Chiusi – Amiata del 15.2.2026; Amiata - Poliziana del 21.2.2026; Mazzola Siena – Amiata del 7.3.2026; Amiata – Monteroni del 15.3.2026) che durante le sedute preparatorie di allenamento,

nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

g) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. COPPETTI Massimiliano, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Giovanissimi Under 15 del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione della gara Torrita-Amiata dell'1.3.2026 che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

h) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. FABBRINI Matteo, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali (Atletico Grosseto – Amiata del 18.10.2025; Amiata - Paganico del 26.10.2025; Marina Calcio - Amiata del 2.11.2025; Amiata – Giovanile Amiata del 9.11.2025; Argentario - Amiata del 15.11.2025; Orbetello – Amiata del 29.11.2025; Amiata - Invictasauro del 7.12.2025; Castellina Scalo – Amiata del 20.12.2025) che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

i) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. COLAJORI Matteo, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali Amiata - Invictasauro del 7.12.2025 e Amiata - Nuova Grosseto del 21.12.2025 che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

j) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. CARLETTI Alessandro, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in occasione della gara Castiglione – Amiata del 14.12.2025, nonostante fosse tesserato quale vicepresidente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

k) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. MUCCIARELLI Thomas, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi B del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., sia in occasione della gara Castellina Scalo – Amiata del 20.12.2025 che durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

l) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. CELLI Alberto, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Allievi A del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

m) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

G) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Amiata, consentito e comunque non impedito che il sig. RAPPUOLI Luca, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Amiata partecipante al campionato della categoria Esordienti del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., durante le sedute preparatorie di allenamento, nonostante fosse tesserato quale dirigente e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

A.C.D. AMIATA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Zilianti Claudio, Gamberi Fabrizio, Bianchi Marco, Gigli Alessandro, Coppetti Massimiliano, Fabbrini Matteo, Colajori Matteo, Carletti Alessandro, Mucciarelli Thomas, Celli Alberto, Rappuoli Luca e nel cui interesse i Sig.ri Azzolini Alessandro e Romani Franco hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro AZZOLINI,
 - Sig. Franco ROMANI,
 - Sig. Fabrizio GAMBERI,
 - Sig. Marco BIANCHI,
 - Sig. Alessandro GIGLI,
 - Sig. Massimiliano COPPETTI,
 - Sig. Matteo FABBRINI,
 - Sig. Matteo COLAJORI,
 - Sig. Alessandro CARLETTI,

- Sig. Thomas MUCCIARELLI,
 - Sig. Alberto CELLI,
 - Sig. Luca RAPPUOLI,
 - Sig. Claudio ZILIANI,
 - Società A.C.D. AMIATA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio Zilianti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro AZZOLINI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Franco ROMANI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Fabrizio GAMBERI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco BIANCHI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Alessandro GIGLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Massimiliano COPPETTI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Matteo FABBRINI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Matteo COLAJORI,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Alessandro CARLETTI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Thomas MUCCIARELLI,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Alberto CELLI,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Luca RAPPUOLI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Claudio ZILIANI,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C.D. AMIATA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò